

CORTE D'APPELLO DI ROMA

I SEZIONE CIVILE

la Corte, composta dai seguenti magistrati:

Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente

Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere

Dr. Enrico Colognesi Consigliere rel.

riunitasi in camera di consiglio;

a scioglimento della riserva assunta nella causa r.g. 6871/2025, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2026, sul reclamo ex art.25 sexies e 247 CCII proposto

da

* difeso dall'avv. *, reclamante nei confronti di:

Contro

* domiciliato presso *, che lo rappresenta e difende con procura in atti,

Contro* (c.f. P.IVA_3),

Contro*

Contro*

reclamati nonché nei confronti della dr.ssa* - esperto nominato;

1 avente ad oggetto la revoca del decreto d'inammissibilità della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 25 sexies CCII reso in data 05.11.2025 dal Tribunale di Velletri nella procedura n. 3/2025, comunicato in data 06.11.2025, ha emesso il seguente

DECRETO:

-rilevato che la ricorrente, con reclamo del 18.12.2025, chiedeva alla Corte adita che: "accolga il presente reclamo avverso il decreto d'inammissibilità della domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex artt. 25 sexies CCII reso in data 05.11.2025, e comunicato in data 06.11.2025, revocandolo e conseguentemente, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari: - in via preliminare, anche inaudita altera parte, disporre ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII le misure protettive e cautelari previste; -nel merito, omologare il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio della * proposto ai sensi dell'art. 25 sexies C.C.I.I."

-rilevato che, tra i creditori interessati alla procedura, solo l' [...] * si costituiva in giudizio, rappresentando che il reclamo era inammissibile per un duplice profilo pregiudiziale: 1) tardività del deposito dell'atto di gravame;

2) mancata evocazione nel I grado della procedura, dell' * odierno reclamato, non coinvolto infatti nel I grado della procedura che ci occupa (RG 3/2005 Trib. Velletri), avendo ricevuto in data 2.7.2025 solo una "attestazione ex art. 23, co. 2 bis CCII inviata dal revisore incaricato unitamente alla proposta di accordo sui crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 23, co. 2 bis CCII e relativi allegati", ma esponendo anche che la proposta concordataria non era neppure nel merito accoglibile in quanto il pagamento proposto, non solo era inammissibilmente rateale, ma non rispettava i requisiti di Legge (art. 3, DM 4.8.2009 come ripreso in Circ. * n. 8 del 26.2.2010);

-ritenuto che, quanto alla tempestività del reclamo, in relazione al decreto di inammissibilità della proposta concordataria di concordato semplificato del Tribunale di Velletri del 5 novembre 2025, comunicato alle parti il successivo giorno 6, la reclamante ha documentato di avere già in data 4 dicembre seguente (quindi nel rispetto del termine di 30 gg. previsto dall'art.247, II co. del CCII) tentato il deposito del ricorso oppositivo in via telematica, non riuscito per errore tecnico, ritenuto che, pertanto, vada considerato tempestivo, con rimessione nel termine della stessa parte, il ricorso depositato con successo, sempre in via telematica, il giorno 18 dicembre successivo;

-ritenuto però che, nel merito, il reclamo si appalesa infondato, atteso che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la proposta di concordato non era da considerarsi valutabile, e quindi ammissibile, per carenza di un completo e compiuto giudizio definitivo (ex art.25 sexies cm.1 CCII) da parte dell'esperto nominato, il quale, allo scadere del termine assegnato per le conclusioni della sua relazione ha infatti esposto che "è decorso il termine di 180 giorni previsto dall'art. 17, comma 7, del Codice della 2 Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, senza che alla data del 17 giugno 2025 fosse stata presentata, né formalmente depositata, alcuna istanza di proroga della procedura di composizione negoziata. Sebbene nel corso degli incontri intercorsi – e in particolare in quello del 20 maggio 2025 – l'avv. Pioli, legale della società, avesse informalmente manifestato la volontà della stessa di proseguire il percorso negoziale, riservandosi di formalizzare apposita istanza di proroga in prossimità della scadenza, tale istanza non è mai pervenuta all'Esperto né trasmessa mediante canali ufficiali. Solo successivamente, in data 11 luglio 2025, lo stesso avv. * ha comunicato all'Esperto che la mancata presentazione della richiesta di proroga è da imputarsi a un mero errore materiale, ribadendo che l'intenzione della società era stata, sin dall'origine, quella di proseguire nel percorso di composizione negoziata. Come rappresentato nelle premesse, purtroppo, la composizione negoziata non ha potuto avere seguito, nonostante si stesse realizzando un valido e sostenibile percorso volto al risanamento della società ricorrente, unicamente per l'applicazione letterale dei termini previsti dall'art. 17, co. 7 del CCII, che hanno impedito di poter proseguire con l'attività dell'esperta nominata";

-atteso che, già con precedente decreto del 15 ottobre antecedente, il Tribunale dava atto che la relazione dell'esperto non si era espressa né "sulla conduzione in buona fede delle trattative" né "sull'impossibilità di ricorrere agli altri strumenti di risoluzione della crisi", e che tale ultima valutazione continuava a non essere presente neppure nella relazione finale, acquisita alla data del 15 novembre 2025, in quanto l'esperto ancora dichiarava "di non poter esprimere un giudizio definitivo sulla praticabilità o meno delle soluzioni prospettate", e ciò

era avvenuto per l'assenza di una attendibile stima del valore dell'azienda della debitrice istante (quella depositata era priva di attestazione di veridicità dei dati aziendali, e di un giudizio di fattibilità in ordine al recupero degli ingenti crediti aziendali);

-ritenuto che tale carenza non poteva quindi portare ad un giudizio di ammissibilità della proposta concordataria, e che pertanto l'odierno reclamo non possa trovare accoglimento, nulla statuendosi sulle spese per difetto di un necessario contraddittorio con i creditori nella fase di ammissibilità della procedura concordataria,

P.Q.M.

dichiara infondato il reclamo, nulla sulle spese.

Roma, 11/03/2026.

il Presidente

dr. Diego Rosario Antonio Pinto